



PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L'ALLEVAMENTO DEGLI EQUINI

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 134/2022 e D.M. 07.03.2023 (Manuale operativo identificazione e registrazione degli animali)

Decreto Ministero Salute 30 settembre 2021 Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini

DEFINIZIONI

«**Stabilimento**»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, identificato da un codice aziendale;

«**Stabilimento di ricovero collettivo**»: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari. Questa tipologia comprende le attività di addestramento e di equitazione, quali maneggio e scuderia, gli ippodromi, in cui si svolgono competizioni di ippica, oltre che i centri di incremento ippico;

«**Attività**»: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie;

«**Allevamento**»: attività di un operatore che alleva ed è responsabile di uno o più equini in uno stabilimento;

«**Operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, che qualora non sia il proprietario dell'equino agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

«**Proprietario**»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equino;

«proprietario-comproprietario-multiproprietà»: negli equidi la proprietà può essere condivisa tra più persone fisiche o giuridiche;

«**Equino registrato**»:

- a) un animale riproduttore di razza pura delle specie *Equus caballus* o *Equus asinus*, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore;
- b) un equino della specie *Equus caballus*, registrato presso un'associazione od organizzazione internazionale direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse;

«**Equino non registrato**»: equino diverso dai precedenti (produzione comune);

«**Organismo di rilascio**»: l'organismo delegato autorizzato dal MASAF, per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita.

«**Documento unico di identificazione a vita**» **SLID**: il documento unico **valido a vita** tramite il quale gli operatori di equini sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente (ex passaporto) ;

«**Trasportatore**»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

«**Documento di accompagnamento**» (ex foglio rosa): l'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento dell'equino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti ordinari e degli operatori

1. L'operatore (persona fisica o giuridica), prima di iniziare la propria attività e per assolvere agli obblighi di legge deve registrarsi o nell'ambito di uno stabilimento già esistente o richiedere la registrazione di un nuovo stabilimento nel quale verranno detenuti gli animali, attraverso il SUAPE competente per territorio. **L'operatore responsabile degli animali può non essere il proprietario degli stessi.** Nei casi in cui l'operatore è una società, nelle richieste, deve essere indicato il legale rappresentante.

Le registrazioni sono obbligatorie anche per i trasportatori.

Il SUAPE, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli enti interessati, ivi compresi i **Servizi Veterinari.**

Ricevuta la comunicazione dal SUAPE, la ASSL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la **planimetria** e la **relazione contenente la descrizione dell'attività svolta**, oltre che **le specifiche tecniche delle attrezzature presenti**. Se necessario, la ASSL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti (**efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza (manuale operativo 2.4.1)**). Se i dati della documentazione sono congruenti con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASSL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attività (operatore di equidi).

Per la registrazione fermo restando i casi di incongruenze documentali, non vi è obbligo di verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASSL prima della registrazione. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che l'ASSL lo ritenga opportuno.

Registrazione stabilimenti e operatori FAMILIARI

Per la registrazione di allevamenti familiari è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAPE. In tali casi la ASSL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. L'apertura dell'allevamento familiare deve essere comunicata al Comune nel cui territorio ricade l'allevamento. **Se ritenuto opportuno, la ASSL può richiedere alle Autorità Comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali (abusi edilizi).**

Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario né un altro allevamento familiare della stessa specie.

Nell'allevamento familiare è possibile tenere equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione.

Gestione ed alimentazione della BDN

L'operatore non può introdurre animali nello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN. Ciascuno stabilimento viene identificato dal **codice aziendale**, di cui la BDN assicura l'univocità.

Ciascun allevamento è identificato con un **numero di registrazione unico** generato dalla BDN e direttamente riferibile all'identificativo fiscale dell'operatore, al codice aziendale dello stabilimento in cui si svolge l'attività e alla specie degli animali detenuta.

La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema Identificazione & Registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli equini.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



L'accesso alla BDN è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di VETINFO ed è garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN. Ciascun utente è configurato per gestire le competenze e l'operatività proprie del ruolo o profilo ad esso assegnato.

La procedura per richiedere un account è disponibile alla pagina vetinfo.it, colonna a sinistra: richiesta account per accesso a VETINFO.

I proprietari di singoli equini registrati in BDN, se diversi dall'operatore e dal delegato dell'attività di residenza dell'equino stesso, possono chiedere la visualizzazione dei dati inerenti all'animale di cui risultano proprietari, compilando il modulo di richiesta account (per il ruolo "proprietario") dal portale Vetinfo. Non è prevista nessuna osta ministeriale. Non saranno considerate valide le richieste inerenti equini per cui in BDN il richiedente non risulta identificato come proprietario.

DELEGA AD OPERARE IN BDN

L'operatore e il responsabile del macello operano in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato.

Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione **o un soggetto privato (delegato generico)**.

Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini della loro registrazione in BDN, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità di riferimento.

Il conferimento della delega deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa, pertanto la successiva registrazione della delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa. **L'atto deve essere documentato**. Nel contratto di delega, le parti, delegante e delegato, stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, per la registrazione in BDN da effettuare dal delegato entro i tempi previsti dal D.lgs. n. 134/2022 e dal manuale operativo.

La delega per ciascuna attività (allevamento) o macello è unica, ossia non è possibile associare più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attività o macello.

Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati.

Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate

L'operatore comunica tramite SUAPE, o tramite ASSL, nei casi previsti, le modifiche inerenti all'attività degli stabilimenti e le cessazioni, entro i tempi previsti di 7 giorni. Le comunicazioni dovute tramite SUAPE sono:

1. Cambio dell'operatore
2. Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese; per i pascoli tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASSL competente.
3. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo.

Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAPE:

1. la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche
2. la variazione del proprietario degli animali.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli equini

L'operatore/proprietario provvede, direttamente o tramite delegato, a proprie spese, affinché ciascun equino da esso detenuto sia identificato nello stabilimento di nascita:

- a) entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati;
- b) entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati (produzione comune).

In ogni caso l'identificazione va effettuata prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a trenta giorni.

Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei dodici mesi di età l'operatore può richiedere, contestualmente alla denuncia di nascita l'identificazione semplificata.

L'operatore provvede alla generazione del registro della sua attività in BDN tramite la registrazione nella stessa di tutte le informazioni inerenti agli equini detenuti e agli eventi che li riguardano, con i tempi e con i modi previsti. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.

Soggetti deputati alla Identificazione e Registrazione

Gli **equini registrati** sono identificati da un veterinario incaricato dal MASAF (Ministero della Agricoltura Sovranità Alimentare e Forestale), che opera quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico (MIPAAF Ufficio PQAI 6) del cavallo Purosangue inglese, Orientale, Trottatore italiano, Sella Italiano (Anglo arabo) e vigila sulla tenuta del Libri Genealogici, da parte degli altri Enti Selezionatori (ANAC e altre razze) e dalla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE.

Gli **equini non registrati** sono identificati da un veterinario incaricato da:

- dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA)
- dalla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE;
- libero professionista autorizzato dalla ASSL.

Denuncia di nascita

L'operatore/proprietario presenta la richiesta entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino, ai soggetti deputati alla Identificazione e registrazione.

La denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione dell'equino. Per i soli equidi registrati l'operatore è tenuto a presentare il CIF (certificato di intervento fecondativo).

Identificazione degli equini

L'identificazione degli equini e' effettuata entro i termini stabiliti, tramite l'impianto di un transponder ad opera di un medico veterinario per via parenterale ed in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio del collo, tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a livello dell'area del legamento nucale, con modalità tali da non compromettere il benessere dell'animale.

Rilascio del documento unico di identificazione a vita

Il documento unico di identificazione a vita, rilasciato dagli OR organismi di rilascio, rappresenta l'esatta

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



riproduzione delle informazioni presenti in BDN. La sezione II contiene le informazioni inerenti la possibilità di destinare l'animale alla produzione di alimenti, o la sua esclusione. Ogni eventuale modifica dei dati di pertinenza dell'equino deve essere aggiornata in BDN.

In caso di registrazioni effettuate in ritardo, è rilasciato il **uplicato** contrassegnato dalla dicitura <<uplicato del documento unico di identificazione a vita>> e, nei casi previsti, esso contiene la dichiarazione **di esclusione dell'equino dalla produzione di alimenti**.

In deroga l'Autorità Competente può decidere di sospendere lo status di un equino come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi qualora:

a) l'operatore possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata di **smarrimento** del documento unico di identificazione a vita, che lo status di animale destinato alla produzione di alimenti non è stato compromesso da un trattamento medicinale;

b) la denuncia di nascita sia stata presentata dopo il termine di sessanta giorni dalla nascita previsto all'art. 5, comma 3, ma entro i termini di cui all'art. 5, comma 1.

6. Nel caso di cui alla lettera b), l'Autorità Competente registra tale sospensione in BDN inserendo la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi in BDN e nel duplicato del documento unico di identificazione a vita.

Equini destinati o non destinati alla produzione di alimenti e registrazione dell'impiego di medicinali

Un equino è considerato destinato alla macellazione a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita mediante:

a) la dichiarazione irreversibile che l'equino non è destinato alla macellazione, unitamente all'approvazione del soggetto che ha rilasciato il documento;

b) le dichiarazioni dell'operatore e del veterinario responsabile del trattamento;

c) la registrazione in BDN e la dicitura apposta dall'organismo di rilascio o dalla ASL all'atto del rilascio di un duplicato o di un sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.

Qualora sia indispensabile un trattamento con medicinali salvavita ma non consentiti per DPA, **prima della terapia**, l'equino deve essere dichiarato irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita.

Qualora un medicinale contenga sostanze **essenziali** il veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l'equino, **prima della terapia**, sia dichiarato ai fini della produzione di alimenti in un periodo di attesa di sei mesi in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, aggiornando poi l'informazione inerente alla data dell'ultima somministrazione del medicinale.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Trasporto di equini

L'operatore e il trasportatore assicurano che l'equino sia sempre accompagnato dal documento unico di identificazione a vita (SLID ex passaporto).

Le deroghe sono elencate nell'art. 14 del decreto 30 settembre 2021.

L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di qualsiasi movimento in uscita, sia per vita che per macello, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste; egli è direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall'evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta.

Prima del movimento (inizio viaggio) devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto. Il documento di accompagnamento è valido solo se reca tutte le informazioni previste, inclusa la data e la durata del viaggio.

La data di rientro prevista nel caso di movimentazioni di tipologia «escursione/competizione all'aperto» o «temporanee verso altri stabilimenti» che deve essere entro i 15 giorni dalla data di uscita.

È operativa la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN per bovini, equini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili (avicoli), lagomorfi e pesci. Tale funzionalità consente una evidente riduzione dei tempi di registrazione in BDN e inserisce le informazioni registrate nel documento informatizzato, sia in uscita che in entrata, tranne nei casi di rifiuto della movimentazione in ingresso da parte dell'operatore dello stabilimento di destinazione.

N.B. Eventuali registrazioni, correzioni o modifiche inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita devono essere registrate in BDN **entro 7 giorni** dall'evento dall'operatore, prima della registrazione automatica da parte della BDN.

In casi eccezionali di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione **entro 3 giorni dall'evento**. La BDN rende disponibili per il Servizio Veterinario i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

Passaggio di proprietà di un equino

Sono gestiti dagli organismi di rilascio. Nel caso di equini registrati, il proprietario cedente (o i proprietari in caso di comproprietà dell'equino) ne dà comunicazione direttamente all'organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni dall'evento. La procedura è identica per i cavalli comuni.

Smarrimento – Furto - Morte

L'operatore deve comunicare alla ASL **il furto o lo smarrimento o il ritrovamento** degli equini detenuti oppure del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia fatta alle forze dell'ordine (*manuale operativo 4.3 comma 8*). Nel caso di equini registrati, la comunicazione va fatta anche all'organismo di rilascio competente sull'equino.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



La ASL o, per gli equini registrati, l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall'accertamento dell'identità dell'equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita.

L'operatore provvede alla registrazione in BDN della **morte** dell'equino detenuto, entro sette giorni dall'evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l'organismo di rilascio di competenza.

In caso di morte, smarrimento o furto dell'equino, l'operatore deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro trenta giorni dall'evento, alla ASL

territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all'organismo di rilascio di competenza.

Lo smaltimento degli animali morti, classificati come materiale di categoria 2, secondo quanto disposto dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n°1069/2009 può essere fatto tramite sotterramento, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria locale del Comune di appartenenza (Sindaco), in terreni privati in siti tali da evitare problemi di inquinamento delle falde freatiche e la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali o in aree individuate allo scopo.

Obbligo di sottoporre annualmente gli animali di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equini da macello non destinati alla riproduzione, al controllo dell'Anemia Infettiva Equina come previsto dal Decreto Ministeriale n° 96 del 20/02/2016.

Sanzioni

Mancata registrazione stabilimento

➤ **Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2 :**

- 1) gli operatori prima di iniziare la propria attività assolvono gli obblighi previsti dagli art. 5...ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza..
- 2) Gli operatori richiedono la registrazione in BDN con le modalità previste nel manuale operativo

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

Mancata registrazione attività

➤ **Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2**

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

Mancata comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività

➤ **Infrazione art. 5 comma 5 lettera c) D.lgs 134/2022;**

Sanzione art. 17 comma 3 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1.500

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Mancata compilazione modello di accompagnamento animali

- **Infrazione art. 8 comma 7 D.lgs 134/2022** : l'operatore dello stabilimento di provenienza

Sanzione art. 18 comma 2 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascuna movimentazione irregolare

Mancata registrazione movimentazioni in ingresso e in uscita ed altri eventi (nascite, identificazione, morte)

(sanzione mancato documento accompagnamento per chi riceve animali)

- **Infrazione art. 9 comma 5 D.lgs 134/2022** ;

Sanzione art. 18 comma 6 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

Mancato annullamento del documento di accompagnamento quando la movimentazione non viene effettuata

- **Infrazione dell'art. 8 comma 7 lettera b D.lgs 134/2022**

Sanzione art. 18 comma 3: da 150 euro a 1500 euro se non rettifica le informazioni o non annulla il doc. di accompagnamento

Mancata comunicazione furto, smarrimento o ritrovamento documento o mezzi di identificazione entro 48 ore

- **Infrazione art. 9 comma 6 D.lgs 134/2022** ;

Sanzione art. 18 comma 6 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

Mancata identificazione equide

- **Infrazione art. 9 comma 1 (identificazione Individuale)**

Sanzione art. 18 comma 4 (quando è garantita la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun animale irregolare

Sanzione art. 18 comma 5 (quando è impossibile l'identificazione o la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 1500 a euro 9000 per ciascun animale irregolare

- **Indisponibilità del documento di identificazione individuale** - da euro da 300 euro a 3.000 euro;
- **Modifica o falsificazione del documento di identificazione individuale** - da 3.000 euro a 30.000 euro;